

CAPITOLATO TECNICO

CIG: B6DE891919

Art. 1

Oggetto del servizio

Il presente Capitolato Tecnico disciplina il contratto in concessione per il servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti costituiti da indumenti usati, scarpe e borse e per i rifiuti costituiti da altri manufatti tessili post-consumo, mediante l'impiego di specifici contenitori stradali, dislocati nei Comuni di Ancona, Fabriano, Cerreto d'Esi, Sassoferrato e Serra de Conti.

Al Concessionario è riconosciuto unicamente il diritto di gestire e sfruttare economicamente il materiale raccolto oggetto della concessione, con la precisazione che il rischio che i Cittadini/Utenti non conferiscano, per qualsivoglia ragione, gli indumenti usati e/o gli altri materiali tessili post-consumo presso i contenitori o che il materiale conferito non sia del tutto o in parte recuperabile o commercializzabile, è per intero in capo al Concessionario.

Nessun costo o spesa potrà essere posto a carico di AnconAmbiente (SA); pertanto, nessun prezzo, compenso, corrispettivo, contribuzione, sovvenzione, rimborso di spese, pagamento, entità economica e/o premio monetario verrà riconosciuto al Concessionario.

In conformità con quanto stabilito dall'art. 57, comma 2 del d.lgs. 36/2023 in materia di *Green Public Procurement*, il servizio deve rispondere ai criteri ambientali minimi (c.a.m.) adottati con il DM 23 giugno 2022 n.255, per quanto riguarda l' "Affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani".

Il valore complessivo stimato della concessione nel biennio è di **€ 450.000,00 (Euro quattrocentocinquantamila/00)**, oltre IVA.

Il canone complessivo nel biennio a favore di AnconAmbiente SpA (SA), posto a base di gara e soggetto ad aumento da parte degli offerenti, è di **€ 140.000,00 (Euro centoquarantamila/00)**, oltre IVA.

Costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali stimati nel biennio è stimato in **€ 0,00 (Euro zero/00) come da DUVRI allegato**.

Costo stimato della manodopera nel biennio è stimato in euro **€ 160.000,00 (Euro centosessantamila/00)**.

Tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, sottoposti alla normativa di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e per nessuna ragione possono essere sospese, interrotte e/o abbandonate dal Concessionario, fatti salvi casi di forza maggiore, che devono, comunque, essere documentati e resi noti per iscritto, senza ritardo, ad AnconAmbiente SpA.

Non sono considerati causa di forza maggiore e, di conseguenza, sono oggetto di penale, ai sensi del Capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili al Concessionario, quali, a titolo esemplificativo, la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.).

In caso di sospensione, interruzione e/o abbandono delle prestazioni oggetto di Capitolato, e comunque per ogni inosservanza degli obblighi di cui al Capitolato e di cui al Contratto, AnconAmbiente SpA può sostituirsi, senza necessità di alcuna formalità, al Concessionario per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, con diritto di rivalsa delle spese e dei costi sostenuti a carico del Concessionario, e ciò indipendentemente dalle penali a quest'ultimo applicate ai sensi del Capitolato e fatto salvo, in ogni caso, il diritto di AnconAmbiente SpA a rivalersi sul Concessionario per l'eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penali.

Per le esecuzioni d'ufficio delle prestazioni, come al punto precedente del presente articolo, AnconAmbiente SpA può avvalersi di qualsiasi impresa terza autorizzata che non sia il Concessionario o, in alternativa, provvedere in proprio a mezzo di personale.

Art. 2

Modalità di espletamento del servizio

La gestione del servizio si articola nel seguente modo:

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, è tenuto a posizionare e a mettere a disposizione, a propria cura e spese, un numero minimo di **211 (duecentoundici/00)** contenitori per la raccolta degli indumenti usati e di manufatti tessili post-consumo, che resteranno di proprietà del Concessionario del servizio, presso i territori comunali di Ancona, Fabriano, Sassoferrato, Serra De Conti, Cerreto D'Esì e presso i Centri di Raccolta gestiti dall'AnconAmbiente in tali comuni.

Le postazioni dei contenitori dislocate sul territorio attualmente sono così suddivise:

Comune	Contenitori 200110	Contenitori 200111
Ancona	149	10
Fabriano	32	5
Cerreto d'Esì	4	1
Serra de Conti	2	1
Sassoferrato	6	1
Totale per tipo	193	18
Totale complessivo	211	

Il quantitativo di indumenti complessivamente raccolti, sulla base dello storico del servizio dell'anno 2024, atteso di non prevedere modifiche sostanziali per i prossimi anni, è schematizzato come segue:

Comune	Quantità annue 200110 (kg)	Quantità annue 200111 (kg)
Ancona	414415	34520
Fabriano	122660	11930
Cerreto d'Esì	21560	3970
Serra de Conti	6080	2725
Sassoferrato	17220	3020
Totale per tipo	581935	56165
Totale complessivo	638100	

Dalle tabelle sopra si può stimare che ogni contenitore raccoglie in media circa 3000 kg di rifiuto all'anno.

I contenitori saranno suddivisi nella seguente maniera:

- **Nr. 193 (centonovantatre/00)** contenitori stradali da adibire alla raccolta dei rifiuti tessili in buono stato (che possono essere "riutilizzati") da conferire in sacchetti chiusi come ad esempio abiti e capi d'intimo, calzature, guanti, sciarpe, borse e zaini, cappelli, lenzuola, coperte, tovaglie, asciugamani, tende e anche giocattoli in tessuto come peluche e bambole di pezza. Non dovranno però essere conferiti abiti e tessuti sporchi di grasso, vernice o contaminati da muffa né oggetti di grandi dimensioni (ad esempio le valigie);
- **Nr. 18 (diciotto/00)** contenitori stradali da adibire alla raccolta dei rifiuti tessili come ad esempio scampoli, calze rotte, abiti ormai logori, vecchi asciugamani, biancheria intima scartata ossia tutto ciò che, in altre parole, è composto da tessuto e che non si può in altro modo riciclare o re-indossare.

I medesimi contenitori dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

- in lamiera d'acciaio zincata a caldo con apertura superiore anti-intrusione e anti prelevamento, a tenuta, di spessore minimo 12/10, prodotti con materiale antiruggine e verniciatura a polvere o liquido, utilizzando materiali antitossici dei seguenti colori: BIANCO per la raccolta di indumenti e scarpe usate 200110 e di colore ROSSO per la raccolta dei

- materiali tessili post consumo. I contenitori dovranno avere spigoli arrotondati conformi alle normative di sicurezza e alle normative CE;
- larghezza cm. 115-140, lunghezza cm. 100-115 ed altezza cm. 180-230 e capacità indicativa di circa mc. 2-2.5;
 - dotati di bande rifrangenti come da art. 68 del D.P.R. 495 del 16/12/1992 (codice della strada);
 - dotati di trasponder per identificazione del contenitore e tracciabilità degli svuotamenti;
 - riportanti chiare ed esplicite indicazioni relative alle modalità di conferimento, alle tipologie di rifiuti ammessi ed indicazione dei rifiuti non conferibili; tali indicazioni dovranno essere costituite da scritte e figure a colori in lingua italiana, ed in almeno altre tre lingue che saranno indicate da AnconAmbiente SpA, riportanti i riferimenti del concessionario (ragione sociale, sede legale, recapito telefonico, ecc.);
 - dotati di adesivo sui 4 lati del contenitore con stampa digitale indicante chiare ed esplicite scritte e figure (a colori) relative alle modalità di conferimento e le tipologie dei rifiuti ammesse: tali scritte devono essere, oltre che in lingua italiana, in almeno tre altre lingue che saranno eventualmente richieste;
 - i contenitori non devono necessariamente essere nuovi, ma devono essere tutti in condizioni di efficienza e di decoro per tutta la durata dell'affidamento;
 - tutti i contenitori devono essere dotati di sistemi antirapina ed antitaccheggio nel rispetto delle normative CEE e di tutte le normative vigenti a carattere nazionale;
 - i contenitori devono permettere ed agevolare il conferimento anche a persone con limitate capacità motorie.

Sui contenitori non potranno essere riportate informazioni generiche relative al destino dei rifiuti conferiti dall'utente; eventuali messaggi relativi alla filiera del prodotto ed all'impiego dei ricavi della gestione del materiale dovranno essere preventivamente concordati con l'AnconAmbiente SpA che dovrà comunque formalmente approvare ogni comunicazione presente sui contenitori.

La tipologia dei contenitori potrà essere variata, mantenendone le caratteristiche funzionali, su proposta del Concessionario e previa accettazione delle modifiche da parte della stessa AnconAmbiente SpA.

Il Concessionario dovrà garantire la collocazione dei contenitori prioritariamente nelle collocazioni attuali e per gli eventuali eccedenti secondo le indicazioni che saranno fornite dall' AnconAmbiente SpA per il tramite del RUP.

I contenitori rimangono di proprietà e/o in uso del Concessionario, e devono essere realizzati specificatamente per la raccolta differenziata di abiti e scarpe usati, e per altri manufatti tessili post-consumo e scarpe usate e devono essere idonei ed appositamente collaudati per il loro utilizzo conformemente al Codice della Strada.

Il posizionamento dei contenitori dovrà garantire che la bocca di carico sia orientata verso aree con viabilità esclusivamente pedonale e non causi comunque impedimento alla viabilità o al transito dei pedoni. Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento dell'eventuale tassa di occupazione del suolo pubblico, per l'area occupata dai contenitori stradali posizionati, qualora richiesta dal Comune.

Completata la dislocazione il Concessionario dovrà fornire l'elenco dei siti di posizionamento, mantenendo l'anagrafica sempre aggiornata e comunicando le variazioni entro il primo giorno lavorativo successivo alle stesse.

La dislocazione e il numero dei contenitori potranno subire variazioni durante il periodo di concessione, pertanto i contenitori potranno anche essere diversamente posizionati rispetto all'attuale collocazione o a quella disposta inizialmente alla concessione, su indicazione di AnconAmbiente SpA o del Comune, in vie, corsi o piazze, sempre ubicati nei territori comunali, senza che il Concessionario possa sollevare eccezioni o pretese di sorta.

Il Concessionario non può, quindi, rifiutarsi di effettuare uno spostamento richiesto se non per motivate ragioni.

AnconAmbiente SpA potrà chiedere al Concessionario il posizionamento, nei vari comuni, di un numero differente di contenitori, in aumento o in diminuzione, nei limiti del 20% (venti %) rispetto al numero complessivo iniziale di contenitori richiesti indicati nel presente articolo e maggiorato di quelli integrativi offerti in sede di gara, qualora si manifestino necessità legate

all'incremento/decremento dei quantitativi di materiali intercettati o per una migliore copertura territoriale.

Tutti i costi e le spese di collocazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria), sostituzione e di spostamento dei contenitori, nonché tutti i costi e le spese derivanti dall'eventuale aumento del numero complessivo degli stessi contenitori, sono per intero a carico del Concessionario.

Il Concessionario si obbliga, per tutta la durata della concessione, all'effettuazione delle operazioni di svuotamento, pulizia, igienizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei contenitori e del suolo nel raggio di 3,00 mt. circa dagli stessi contenitori.

Il Concessionario è obbligato a svuotare ciascun contenitore **almeno una volta a settimana**, o comunque ogni qual volta che sia necessario, sulla base di un programma che il Concessionario deve fornire per iscritto a AnconAmbiente SpA, entro le 24 ore prima dell'inizio del servizio, qualora saturo o se a terra vi sia la presenza di materiali debordanti.

Gli interventi manutentivi effettuati dovranno essere comunicati entro il quinto giorno del mese successivo all'effettuazione, indicando la tipologia di intervento.

Ripristinare la funzionalità dei contenitori, eventualmente danneggiati, **entro le 24 ore** dal ricevimento della segnalazione scritta da parte di AnconAmbiente o del comune di riferimento;

Effettuare il ripristino degli abbandoni a terra, nei pressi di un contenitore, su richiesta di AnconAmbiente, anche a seguito di atti vandalici o simili, **entro le 24 ore** dal ricevimento della segnalazione scritta;

Rilasciare idonea documentazione, preferibilmente in formato elettronico dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione.

Dopo le operazioni di rimozione del contenuto, l'area circostante ciascun contenitore deve essere lasciata in condizioni di assoluta pulizia.

Il Concessionario è tenuto al periodico lavaggio o relativo trattamento nebulizzante, esterno, interno ed alla disinfezione di tutti i contenitori posizionati nei vari comuni in forza del contratto, compresa la rimozione di scritte e graffiti, mediante l'uso di prodotti igienicamente e chimicamente idonei ed innocui per la salute dell'uomo, al fine di mantenere gli stessi in condizioni decorose ed igienicamente fruibili.

Qualora, durante le operazioni di raccolta si rinvenissero, all'esterno dei contenitori, rifiuti diversi dagli indumenti (EER 20 01 10) o dagli scarti tessili (EER 20 01 11), il Concessionario dovrà immediatamente segnalare il riscontrato abbandono ad AnconAmbiente SpA affinché i rifiuti possano essere tempestivamente rimossi. La modalità di segnalazione dovrà essere concordata con il DEC.

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di contratto, il Concessionario deve utilizzare autocarri idonei per dimensione e tipologia, non deve recare intralcio al traffico veicolare e/o pedonale durante le operazioni di rimozione del contenuto, manutenzione e pulizia dei contenitori.

Gli autocarri devono essere oggetto di un elenco che il Concessionario deve trasmettere per iscritto ad AnconAmbiente SpA prima dell'avvio delle prestazioni oggetto di contratto.

Tale elenco deve recare la data di immatricolazione dei veicoli, il marchio di fabbrica, la tipologia del veicolo, la targa del medesimo, lo standard di omologazione ai sensi delle vigenti Direttive U.E. antinquinamento e il titolo in ragione del quale il Concessionario si serve del veicolo (es. proprietà, uso, etc.).

Eventuali variazioni all'elenco, che dovessero rendersi necessarie nel corso del periodo di affidamento, devono essere comunicate per iscritto ad AnconAmbiente entro e non oltre cinque giorni dall'intervenuta variazione.

Gli autocarri devono:

- avere immatricolazione successiva al 31/12/2016 e rispondere almeno alla normativa "EURO 6";
- essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ex art. 212 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., delle imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti per la Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati) Classe E o superiore, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. 120/2014;

Tutte le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria), di gestione (es. coperture assicurative, etc.) e funzionamento (es. carburante, olio, etc.), relative agli autocarri, ivi compresi eventuali oneri fiscali (es. imposta di bollo, etc.), sono per intero a carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa su AnconAmbiente SpA.

Sono, altresì, per intero a carico del Concessionario gli oneri di smaltimento di materiali impropri e/o di scarto rinvenuti all'interno dei contenitori, nonché rinvenuti all'interno degli indumenti usati e degli altri manufatti tessili post-consumo, senza alcuna azione di rivalsa verso AnconAmbiente SpA.

Nel caso in cui presso l'impianto di destinazione venisse effettuata la sola operazione di messa in riserva R13, dovrà essere indicato anche l'impianto presso il quale verrà svolta la successiva fase di trattamento (ad esempio l'operazione di recupero R3).

Il Concessionario potrà anche non risultare proprietario o gestore dell'impianto di destinazione ove viene svolto il recupero dei rifiuti purché dimostri con idonea documentazione (dichiarazione sottoscritta del titolare impianto e provvedimento di autorizzazione al recupero da presentare unitamente alla documentazione amministrativa di gara) di avere la disponibilità al conferimento in impianto (impianto autorizzato R3 oltre ad eventuale R13) per la tipologia ed i quantitativi di rifiuto previsti.

È tassativamente vietata:

- qualsiasi attività di cernita dei materiali raccolti, al di fuori dell'impianto di trattamento previsti, come la cernita a terra fuori dai cassonetti;
- la miscelazione in fase di raccolta e trasporto con altri rifiuti e/o materiali, anche della stessa tipologia, ma provenienti da Comuni gestisti diversi, i rifiuti dovranno essere tenuti adeguatamente separati divisi per tipologia e per Comune di raccolta;
- il conferimento di qualsivoglia rifiuto, ovvero di indumenti usati e altri manufatti post-consumo, al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; l'applicazione di tariffe, prezzi, oneri e/o pesi di qualsivoglia tipo e natura a carico dei Cittadini /Utenti, per il conferimento degli indumenti usati e di altri prodotti tessili post-consumo nei contenitori, e per ogni altra prestazione oggetto di contratto.

Il materiale raccolto nei contenitori resta di esclusiva competenza del Concessionario, con decorrenza dal momento in cui tale materiale è raccolto dai contenitori.

Art. 3 Durata contrattuale e Termine del Contratto

Il contratto avrà durata di **24 (ventiquattro)** mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di effettivo avvio del servizio risultante da apposito verbale e quindi, se del caso, anche nelle more della stipula del contratto.

La AnconAmbiente SpA, laddove ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all'esecuzione in via d'urgenza.

Alla suindicata scadenza del termine ordinario contrattuale, il rapporto ed il presente contratto si intendono risolti di diritto, senza alcun obbligo, né onere di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora da parte di AnconAmbiente SpA.

Le prestazioni oggetto di Capitolato e di Contratto devono essere attivate e avviate dal Concessionario entro e non oltre **trenta (30) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, se diversa, dalla data di avvio delle prestazioni, pena l'applicazione di penali previste.

AnconAmbiente SpA si riserva comunque la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di **rinnovare** il contratto per **ulteriori 24 (ventiquattro) mesi** agli stessi patti, prezzi e condizioni.

La facoltà di rinnovo della concessione sarà eventualmente esercitata mediante preavviso da formalizzare almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

In difetto di rinnovo, sussistendone le condizioni, AnconAmbiente SpA si riserva a proprio insindacabile giudizio, l'opzione della proroga tecnica del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni nelle more della nuova procedura di gara e dell'individuazione del nuovo contraente.

Sempre in difetto di rinnovo, AnconAmbiente SpA si riserva inoltre l'opzione di prorogare il contratto agli stessi prezzi patti e condizioni per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

Al termine del contratto, qualunque sia la causa di cessazione, compresa la risoluzione, nelle

more dell'espletamento e della conclusione di una nuova procedura e, comunque, fino all'entrata in servizio di un nuovo contraente, il Concessionario uscente, previa richiesta scritta di AnconAmbiente SpA, è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto di contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali in essere alla data di scadenza.

Fatto salvo quanto previsto dal capoverso precedente, al termine del contratto il Concessionario uscente deve provvedere, entro e non oltre **48 ore (quarantotto ore)** dal ricevimento della richiesta scritta di AnconAmbiente SpA, alla rimozione dei contenitori ubicati in tutti i Comuni oggetto del servizio ed alla pulizia delle aree di allocazione dei contenitori.

In difetto, vi provvede direttamente AnconAmbiente a mezzo di proprio personale o tramite terzi soggetti autorizzati dalla stessa, con spese per intero a carico del Concessionario uscente.

Al termine del contratto, inoltre, ove vi siano i presupposti di legge, AnconAmbiente emette l'attestazione di regolare esecuzione, a seguito della quale provvede allo svincolo della garanzia definitiva prevista dal Capitolato.

Art. 4

Canone

Il Canone posto a base d'asta, da riconoscere ad AnconAmbiente SpA per la concessione del servizio in oggetto è pari a 70.000,00 (settantamila,00) € all'anno.

Le fatture saranno emesse dall'AnconAmbiente SpA frazionando il corrispettivo annuo offerto in fase di gara in 4 (quattro) rate trimestrali di pari importo.

Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 30 giorni d.f.f.m., subordinatamente all'esito positivo delle verifiche di legge e subordinatamente alla accettazione del servizio svolto, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 136/10 e s.m.i inoltre.

Con la sottoscrizione del contratto la AnconAmbiente SpA è autorizzata al trattamento dei dati personali anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 48bis del D.P.R. 602/73.

Il Concessionario deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. Il contratto è identificato con il CIG indicato nel Disciplinare di gara.

In ragione di quanto previsto al precedente capoverso, tutti gli strumenti di pagamento dell'importo di concessione devono riportare il N. di CIG attribuito dall'A.N.A.C.

Il mancato utilizzo da parte del Concessionario del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 5

Direttore dell'esecuzione del contratto

AnconAmbiente S.p.A nominerà il Direttore dell'Esecuzione (DEC) dei medesimi contratti.

Il Direttore dell'Esecuzione (DEC), costituirà il riferimento del Concessionario per qualsiasi aspetto concernente lo sviluppo della prestazione e la gestione dei rapporti contrattuali con la AnconAmbiente il Concessionario.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

Sono attribuiti al DEC i compiti di cui all'art. 31 co. 2 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023

Art. 6

Avvio dell'esecuzione del contratto

Il Concessionario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da AnconAmbiente per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora il Concessionario non adempia, AnconAmbiente SpA ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Al momento della consegna delle prestazioni al Concessionario deve essere redatto un verbale in forma scritta, in contraddittorio tra le Parti, che ha ad oggetto:

- a) l'attestazione dell'avvio delle prestazioni oggetto di contratto e la presa in consegna delle stesse;
- b) la verifica del tipo e delle caratteristiche dei contenitori da posizionarsi sui territori

comunali, nonché la verifica dello stato di efficienza degli stessi.
Il posizionamento dei contenitori deve, pertanto, essere avviato e terminato dal Concessionario entro e non oltre **30 (trenta) giorni** dalla data di stipula del contratto o dalla diversa data di effettivo avvio delle prestazioni.

Entro lo stesso termine deve essere attivato il servizio di raccolta degli indumenti usati e degli altri materiali tessili post-consumo per tutti i Comuni oggetto del servizio, secondo quanto previsto nel presente Capitolato.

Il verbale deve essere redatto in duplice esemplare originale e firmato dal RUP e dal DEC oltre che dal Legale rappresentante del Concessionario o suo Procuratore.

Analogo verbale, in contraddittorio tra le Parti, deve essere redatto al termine del periodo contrattuale, qualunque sia la causa di cessazione del contratto, anche anticipata (es. risoluzione, etc.), per l'eventuale riconsegna ad AnconAmbiente SpA, da parte del Concessionario, delle prestazioni e di quant'altro oggetto di consegna ai sensi del presente Capitolato.

Ulteriore verbale deve essere redatto, durante il periodo di durata del contratto, in caso di modifica delle condizioni previste, variazione del numero complessivo dei contenitori, verifica dello stato di manutenzione, pulizia e efficienza dei contenitori.

Art. 7

Divieto di modifiche introdotte dal Concessionario

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Concessionario se non è disposta dal RUP o dal DEC e preventivamente approvata da AnconAmbiente SpA.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove AnconAmbiente SpA lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del DEC, oltre ad eventuali risarcimenti ove dovuti.

Art. 8

La sospensione dell'esecuzione del contratto.

Il RUP o il DEC ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP o il DEC, con l'intervento del Concessionario o di un suo Legale Rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP o il DEC redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa viene indicato il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del Codice dei Contratti.

Art. 9

La verifica di conformità

L'esecuzione delle prestazioni è soggetta a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche, qualitative ed esecutive sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

DEC si riserva in particolare la facoltà di effettuare regolari controlli di qualità su ogni prestazione svolta rispetto alle caratteristiche/prestazioni/tempistiche minime indicate nel presente Capitolato e in generale in tutti gli elaborati progettuali di riferimento.

DEC si riserva il diritto di inviare proprio personale incaricato di effettuare il controllo delle prestazioni in corso e la qualità delle stesse, verificandone la corrispondenza e conformità ai requisiti e prescrizioni. Qualora dalla verifica si rilevassero irregolarità o difformità tali da non accettare la prestazione, sarà cura del Concessionario provvedere all'adeguamento entro 10

(dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione delle non conformità e non sarà comunicato l'esito positivo della verifica fintantoché non saranno eliminati tutti gli inconvenienti/difetti/carenze denunciati. Se entro detta data il Concessionario non avrà eseguito l'adeguamento delle prestazioni svolte alle richieste del presente capitolato, il Concessionario potrà essere soggetto alle penali previste.

Art. 10 Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, DEC, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al Concessionario delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo **0,3 per mille** e l'**1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale inteso come il corrispettivo da rendere ad AnconAmbiente nel biennio di riferimento del contratto, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al **10 per cento** di detto ammontare. L'eventuale applicazione delle penali non esime il Concessionario dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il RUP o il DEC propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro **3 (tre)** giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio al Concessionario e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro **15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà aggiungendo l'importo della penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso il Concessionario è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro **10 (dieci)** giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 11

DEC può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto il Concessionario ha l'obbligo del pagamento per le prestazioni oggetto di contratto comunque regolarmente eseguite.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal RUP o dal DEC a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto del Concessionario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a **5 (cinque) giorni lavorativi** per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, AnconAmbiente, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione del servizio nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi per 2 vuotamenti dei contenitori, anche non consecutivi, nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità della Concessione;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità della Concessione;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di

- pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, DEC potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese del Concessionario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Concessionario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che DEC dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 12 Recesso

DEC si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno **20 (venti) giorni** naturali e consecutivi da notificarsi al Concessionario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso AnconAmbiente ha diritto al pagamento da parte del Concessionario delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 13 Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

In relazione a quanto previsto dall'art. 189 del Codice appalti e fermo restando quanto stabilito dall'art. 192 dello stesso Codice, è ammessa la revisione del corrispettivo.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del corrispettivo, della fornitura o del servizio, in diminuzione, superiore al **5 per cento** dell'importo annuo da corrispondere all'AnconAmbiente SpA e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del corrispettivo dovrà essere formulata dal Concessionario e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni **30 (trenta)** solari e consecutivi decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, in quest'ultimo caso con la conseguente determinazione della variazione dell'importo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

AnconAmbiente si riserva l'opzione della **proroga tecnica** del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni nelle more dell'individuazione del nuovo contraente.

AnconAmbiente si riserva inoltre l'opzione di **prorogare il contratto** agli stessi prezzi patti e condizioni per un periodo non superiore a **6 (sei) mesi**.

Art. 15 Nuove convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, AnconAmbiente si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora il Concessionario non sia disposto ad una revisione del corrispettivo, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. AnconAmbiente eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni naturali e consecutivi.

In caso di recesso AnconAmbiente avrà diritto dal Concessionario al corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 16

Spese contrattuali

Sono a carico del Concessionario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il Concessionario dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione della Concessione.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio appalti delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo o secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, AnconAmbiente provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

Art. 17

Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il Concessionario può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto della Concessione ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della AnconAmbiente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 18

Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione della concessione con il Concessionario, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 36/2023, AnconAmbiente SpA si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La AnconAmbiente SpA si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Art. 19

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, il Concessionario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Ancona

Art. 20

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Si fa presente che i rapporti intercorrenti con l'AnconAmbiente SpA sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottati dalla AnconAmbiente SpA stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 giugno 2001, n° 231, disponibile sul sito internet www.anconambiente.it - amministrazione e trasparenza.

Art. 21

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Tecnico, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti dell'AnconAmbiente.

Art. 22

Privacy

La Concessionaria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dall'affidamento con l'AnconAmbiente S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali) e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). L'AnconAmbiente SpA e la concessionaria, con la sottoscrizione del presente, daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). L'AnconAmbiente SpA e il Concessionario daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

Ancona 07.03.2025

AnconAmbiente SpA
Il Dirigente d'Area
Ing/ Guido Vetri Buratti
